

# REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

## CAPO I

### COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

#### **ART. 1 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto**

Le attribuzioni del consiglio d'Istituto, ferme restando tutte le disposizioni al riguardo contenute nel D.P.R. n. 416 del 3/5/1974, sono disciplinate dal presente regolamento interno.

#### **ART. 2 – 1<sup>a</sup> convocazione del Consiglio d'Istituto**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Presidente entro 15 giorni dalla data della comunicazione della nomina stessa.

#### **ART. 3 - Elezione del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio d'Istituto**

1. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal D.S., elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio presidente.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto
3. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio
4. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno 4 unità più uno dei componenti in carica
5. A parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età
6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per le elezioni del Presidente
7. Nella stessa seduta il Consiglio elegge i componenti la Giunta Esecutiva, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 4 - Riunioni del Consiglio d'Istituto**

1. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria due volte durante l'anno scolastico. Per comprovate necessità esso può riunirsi in seduta straordinaria:
  - Su domanda di 1/5 dei consiglieri
  - Per deliberazione della Giunta Esecutiva
  - Per determinazione del Presidente
  - Su proposta di tre consigli di classe, del collegio dei Docenti, dell'Assemblea degli alunni e di quella dei genitori.

2. Il Consiglio in via preliminare esamina e decide sulla sussistenza degli estremi della necessità ed urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione degli argomenti alla prossima seduta ordinaria.
3. La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto in segreteria. La riunione straordinaria deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 5 - Convocazione del Consiglio d'Istituto**

1. La convocazione è fatta dal Presidente e diramata a cura dell'ufficio di segreteria, per mezzo di lettera raccomandata, ai membri del Consiglio, almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
2. Nei casi di urgenza la comunicazione dovrà essere fatta almeno 24 ore prima della convocazione. La comunicazione può essere fatta a mezzo telegramma o fonogramma.
3. L'avviso di convocazione deve riportare gli argomenti da trattare, la data e l'ora della riunione.

#### **ART. 6 - L'ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno della convocazione, formulato dal Presidente, sentita la giunta Esecutiva, deve contenere gli argomenti proposti per iscritto.
2. L'ordine del giorno deve essere affisso all'Albo della scuola a cura dell'ufficio di segreteria.

#### **ART. 7 - Le riunioni del Consiglio d'Istituto**

1. Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono pubbliche nei limiti dei posti disponibili a sedere.
2. E' fatta eccezione per la trattazione di questioni che implicano apprezzamenti e giudizi sulle persone. Esse possono essere segrete per decisione motivata del Consiglio. Il Presidente per vari motivi, può fare sgombrare l'aula. Le riunioni si svolgono nella sede della scuola in un giorno non festivo ed al di fuori delle ore di normale attività della scuola.

#### **ART. 8 - Il Presidente del Consiglio d'Istituto**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, osserva e fa osservare le norme del presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori, apre e chiude le riunioni, stabilisce l'ordine di votazione, ne controlla e ne proclama il risultato

#### **ART. 9 - Il Vicepresidente del Consiglio d'Istituto**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o in caso di legittimo impedimento, lo presiede il Vicepresidente, quando è stato eletto o il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori.

#### **ART. 10- Svolgimento delle adunanze**

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dispone la lettura del verbale della seduta precedente, sottoponendolo al Consiglio per l'approvazione. Ogni consigliere può intervenire

per proporre rettifiche al verbale o chiarimenti sui suoi interventi senza riaprire la discussione sull'ordine del giorno precedente.

2. Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente o un consigliere può proporre lo stralcio di argomenti o l'inversione dell'O. d. G. con motivazione di dichiarata necessità. La proposta sarà accolta solo con l'approvazione dei presenti.
4. Durante le sedute possono prendere la parola solamente i membri del Consiglio.
5. Il Consiglio può sentire a titolo consultivo:
  - gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
  - i rappresentanti dei Consigli di Classe, delle assemblee degli studenti e dei genitori
  - gli esperti dei problemi della vita della scuola
  - i revisori dei conti.
6. Il Consiglio prima dei deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla questione della scuola, ascolta gli altri organi e le assemblee unitarie di tutte le componenti soprattutto nei seguenti casi:
  - adozione del Regolamento d'Istituto
  - formazione delle classi
  - calendario, incontro tra docenti e genitori
  - viaggi d'istruzione
  - determinazione dei turni di servizio del personale non docente
  - proposte in materia di sperimentazione
  - destinazione ed utilizzazione dei locali promozione di ogni utile iniziativa atta a migliorare le condizioni della scuola.

#### **ART. 11- Validità delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto**

1. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e devono essere soggette a riprova. Le votazioni a scrutinio segreto si adottano, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche su richiesta di 1/3 dei presenti. Gli studenti che non sono maggiorenni non hanno voto deliberativo sugli argomenti di cui al primo e secondo comma lettera b) dell'art. 6 del D.P.R. 416/74 e sulla approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo. Per eventuali modifiche o integrazioni da apportare al presente Regolamento, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Componenti il Consiglio d'Istituto.

### **ART. 12- Atti del Consiglio d'Istituto**

1. Di ogni seduta verrà redatto un verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.
2. Il registro dei verbali del Consiglio di Istituto, numerato con numerazione progressiva, verrà vistato dal Presidente e depositato in segreteria
3. Una copia integrale del verbale, sottoscritta ed autenticata dal segretario, deve essere affissa all'Albo della scuola entro otto giorni dalla data della sua approvazione e rimanere esposto per un periodo di 10 giorni, non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti le singole persone, salvo richiesta contraria dell'interessato, eventuali richieste di estratti del verbale devono essere rivolte per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto.
4. I componenti del Consiglio possono, durante l'orario di servizio degli uffici, accedere in segreteria per avere tutte le informazioni e copie degli atti relativi alla materia di competenza del Consiglio
5. Possono chiedere al Dirigente Scolastico, Presidente della giunta Esecutiva, informazioni sulle esecuzioni, da parte della Giunta, delle deliberazioni validamente adottate.

### **ART. 13- Sede ad attività amministrativa del Consiglio d'Istituto**

1. Il Consiglio di Istituto ha la residenza ufficiale presso la sede della scuola ed usufruisce di un idoneo locale provvisto dei relativi arredamenti da destinare a proprio ufficio
2. Nell'ufficio del Consiglio di Istituto viene istituito anche l'archivio corrente e di deposito di tutti gli atti e carteggi inerenti alla gestione stessa. Gli atti possono essere scartati e proposti dal Consiglio d'Istituto per la distruzione solamente per riconosciute necessità e sempre per sopravvenuta prescrizione.

### **ART. 14- La Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è espressione del Consiglio d'Istituto, Svolge attività preparatorie e formula proposte al Consiglio d'Istituto nelle materie indicate dal D.P.R. 416/74
2. Non ha potere deliberante nemmeno nei casi di urgenza, ne è consentita delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante
3. La giunta esprime parere al Presidente sulla scelta degli argomenti posti all'O. d. G. ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai membri del consiglio.

### **ART.15- Il Presidente della Giunta Esecutiva**

1. Il Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico, segretario è il segretario della scuola. Essi hanno attribuzioni conferite loro dalle disposizioni di legge e ministeriali.
2. In caso di assenza o impedimento del D.S., le attribuzioni di Presidente della G.E. sono esercitate dal docente collaboratore - Vicario, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 417/74.
3. Il D.S. ed il segretario, componenti di diritto della Giunta, o un membro delegato, sono autorizzati a firmare le riversali di incasso e i mandati di pagamento.

4. La Giunta può disporre il pagamento di spese preventivamente deliberate riservandosi di sottoporle al Consiglio per la relativa ratifica.
5. Il Presidente convoca la G. E. di propria iniziativa, su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio nelle persone diverse da quelle facenti parte della Giunta e del Presidente del Consiglio d'Istituto.

#### **ART. 16- Relazione annuale del Consiglio d'Istituto**

La annuale del Consiglio di Istituto al Centro dei Servizi Amministrativi (ex Provveditorato) prevista dall'art.6 del D.P.R. 416/74, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento di esso. La relazione firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

#### **ART. 17- Bilancio di previsione e conto consuntivo**

Considerate le caratteristiche dell'autonomia amministrativa dell'Istituto, la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo sarà fatto secondo le norme ministeriali e regionali impartite annualmente.

#### **ART. 18- Il Consiglio può votare la sfiducia alla Giunta**

1. La mozione di sfiducia può essere posta da almeno 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto ed approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. La votazione è segreta. Nella stessa seduta il Presidente stabilisce la convocazione per le elezioni della nuova Giunta.

#### **ART. 19 - Dimissioni dei membri del Consiglio d'Istituto**

1. I membri del Consiglio d'Istituto, dimissionari, devono rassegnare le dimissioni per iscritto al Presidente, quelli della Giunta Esecutiva al Presidente della Giunta e per conoscenza al Presidente del Consiglio d'Istituto.
2. Il Consiglio sarà convocato entro 30 giorni dalla data delle dimissioni per l'accoglimento del nuovo membro della Giunta e per l'eventuale surroga del consigliere dimissionario.

#### **ART. 20 - Elezioni contemporanee di durata annuale**

le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali e regionali.

## **CAPO II**

COLLEGIO DEI DOCENTI - CONSIGLIO DI CLASSE - COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

### **Art. 21 - Convocazione del Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti si riunisce secondo le modalità e con le periodicità stabilite dall'art. 4 del D.P.R. 416/74.
2. La convocazione, a firma del dirigente, avviene mediante circolare interna scritta sul registro delle circolari d'Istituto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e, possibilmente, mediante la firma per presa visione di ogni docente. Ai docenti sarà data informazione anche tramite i bidelli.
3. È utile ribadire il principio di carattere generale che vede, nella pubblicazione all'albo dell'Istituto o nei registri interni, l'assolvimento da parte dell'Istituto dell'informazione data.
4. In caso di assoluta e comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire non meno di 24 ore prima della data fissata per la riunione, anche mediante comunicazione telefonica o telegrafica.
5. Le riunioni del Collegio dei Docenti sono presiedute dal D.S. o, in sua assenza o impedimento, dal Collaboratore Vicario.
6. Delle riunioni verrà redatto processo verbale scritto su apposito registro regolarmente numerato.

### **Art. 22 - Convocazione del Consiglio di Classe, programmazione e coordinamento delle attività**

Il Consiglio di Classe è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 399 del 23/8/1988.

### **ART.23 - Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti**

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti viene eletto dal Collegio dei Docenti nel suo seno, secondo le modalità previste dal D.P.R. 416/74. Esso viene convocato dal Presidente con avviso almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

### CAPO III

#### GLI STUDENTI ED IL COMITATO STUDENTESCO

##### **ART. 24 - Studenti e Comitato Studentesco**

1. Gli studenti e le studentesse sono parte attiva della Comunità scolastica e sono soggetti di diritti e doveri e, nel rispetto della normativa vigente, hanno l'obbligo dell'assidua presenza alle lezioni
2. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti eletti nelle singole classi e può essere integrato dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto.
3. Il Comitato studentesco chiede la convocazione delle assemblee d'Istituto.
4. Il Comitato studentesco d'Istituto ha funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti dell'assemblea degli studenti.
5. Il Comitato studentesco può svolgere altri compiti che siano ad esso affidati dall'assemblea o dai consigli di classe in orario extrascolastico.
6. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Capo d'Istituto.
7. Il Comitato studentesco, integrato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo primo v. direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 03/04/1996.
8. Per lo svolgimento delle sue attività il comitato deve adottare un regolamento interno, che può prevedere la costituzione di commissioni a gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione e che non contrasti col regolamento d'Istituto e le sue finalità culturali, didattiche e formative.
9. Il Comitato studentesco è l'organo riconosciuto di collegamento tra gli studenti e l'istituzione scolastica nel suo insieme (D.S., docenti, personale ATA, genitori, ecc.).
10. Il Comitato studentesco deve disciplinare, soprattutto nei periodi più delicati dell'attività didattica, le forme e i modelli di comunicazione, di informazione e di comportamento, mirando alla tutela dei diritti e delle libertà di tutti con un'azione propositiva, armonizzante e rispettosa dei fini istituzionali della Scuola.

## CAPO IV

### BIBLIOTECA

#### **ART. 25 - Biblioteca scolastica**

1. Il Collegio dei Docenti designerà un docente incaricato della biblioteca dei professori.
2. L'incarico è annuale.
3. La biblioteca dovrà rimanere aperta tutti i giorni feriali.
4. I compiti degli addetti alla biblioteca sono:
  - Curare la tenuta ed il prestito dei libri in dotazione;
  - Proporre acquisti alla Commissione dotazione didattiche, sentiti i consigli di classe e le proposte dei docenti;
  - Promuovere la lettura e la consultazione portando a conoscenza degli alunni i libri, le riviste, i giornali in dotazione all'Istituto;
  - Aggiornarsi sull'editoria per ragazzi
5. Tutti gli alunni possono prendere in prestito i libri della biblioteca nelle ore all'uopo stabilite.
6. Il periodo di tempo massimo per il prestito è limitato ad un mese.
7. Del movimento dei libri sarà tenuto un registro di prestito.

#### **ART. 26 - Audiotelevisivi -**

1. Il Collegio dei Docenti designerà un docente responsabile della custodia degli audiotelevisivi.
2. Compiti dell'addetto agli audiotelevisivi sono:
  - Curare la tenuta dell'uso delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla Scuola;
  - proporre gli acquisti alla commissione dotazioni didattiche, sentiti i Consigli di classe e le proposte dei singoli docenti;
  - promuovere l'uso degli audio televisivi;
  - Aggiornarsi sulla produzione nel campo delle nuove tecnologie educative;
  - A parte saranno dettate forme per il funzionamento e la cura dei gabinetti e laboratori scientifici.



## CAPO V

### VIGILANZA ALUNNI

#### **ART. 28 - Vigilanza Alunni**

1. Alla vigilanza degli alunni all'interno dell'edificio è preposto tutto il personale docente e non docente in servizio nella scuola nei limiti delle competenze rispettive.
2. La vigilanza sarà sempre esplicitata tenendo costantemente presenti i fini educativi e formativi della comunità scolastica.
3. Gli insegnanti dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Il personale ausiliario curerà l'ordinato svolgersi dell'ingresso degli alunni ed è tenuto a vigilare sugli alunni unitamente ai docenti e ad accompagnare gli stessi nei casi in cui occorra.
5. Il cambio degli insegnanti, a fine ora, avverrà quanto più rapidamente possibile.
6. Durante le ore di servizio tutti i docenti debbono svolgere un vigilante controllo ed evitare che i propri o altri alunni danneggino le suppellettili, l'edificio e comunque evitare comportamenti che in qualunque modo possono turbare il buon andamento della scuola.
7. Al termine di ogni ora di lezione gli alunni debbono attendere in classe il docente dell'ora successiva.
8. Durante le ore di lezione è vietato agli alunni di allontanarsi dall'aula. Il docente, in via del tutto eccezionale, può darne permesso purché limitatamente a pochi minuti e ad un alunno per volta.
9. In caso di malessere dell'alunno, il docente informa il Dirigente Scolastico per mezzo del collaboratore o di un rappresentante di classe; in casi di urgenza il Dirigente Scolastico provvede di conseguenza.
10. Qualche minuto prima del suono della campanella che indica l'inizio dell'intervallo, uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano terra chiuderà il cancello esterno che dà al cortile della scuola e lo riaprirà subito dopo il suono che avvisa la fine dell'intervallo.
11. Durante l'intervallo a nessuno è consentito entrare o uscire dalla scuola.

Si precisa, altresì, che è compito dei Docenti della terza e della quarta ora assicurare la vigilanza sugli alunni che svolgeranno la ricreazione nei locali loro assegnati e secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

## CAPO VI

### DIRITTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI RICONOSCIUTI E TUTELATI DALLA SCUOLA

I rapporti interpersonali devono essere improntati al rispetto reciproco, alla collaborazione e all'osservanza delle norme che regolano la vita della comunità scolastica.

#### **ART. 29 - Diritti degli studenti**

- **DIRITTO ALLA FORMAZIONE CULTURALE:** Lo studente ha diritto ad una prestazione finalizzata alla propria formazione ed istruzione nell'ambito di un apprendimento critico mirato a realizzare la propria personalità.
- **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA:** La Scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza; i dati personali dello stesso potranno essere divulgati solo previa preventiva autorizzazione.
- **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SULLE NORME:** Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Eventuali modifiche od integrazioni al Regolamento d'Istituto in vigore dovranno essere proposte al consiglio d'Istituto da almeno 1/10 degli appartenenti alle singole componenti entro il 31 maggio dell'anno in corso. Il Consiglio d'Istituto nominerà la Commissione paritetica formata dal Dirigente Scolastico, 2 docenti, 2 genitori, 2 personale non docente, due studenti per l'esame ed eventuale proposta definitiva (se venisse accolta la richiesta) da sottoporre all'approvazione degli OO.CC. nella prima riunione dell'anno successivo.
- **PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLA VITA DELLA SCUOLA:** Lo studente ha il diritto dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola nell'ambito: a) della programmazione nei consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto b) degli obiettivi didattici nei Consigli di Classe e) dell'organizzazione della scuola nei Consigli d'Istituto d) dei criteri di valutazione nei Consigli di Classe e) della scelta dei libri nei Consigli di Classe
- **VALUTAZIONE TEMPESTIVA E TRASPARENTE (del docente e del Consiglio di Classe):** Lo studente ha diritto di sapere quali conoscenze, competenze e abilità corrispondono ad ogni livello di profitto, nonché il livello minimo di sufficienza necessario per ogni materia, anche ai fini di un'autovalutazione responsabile
- **CONSULTAZIONE:** qualora una decisione influisca in modo rilevante e contrastante con quanto qui regolamentato e/o previsto da apposite disposizioni di legge sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati dai Presidenti degli OO.CC. per esprimere la loro opinione, mediante consultazione.
- **DIRITTO DI SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI:** ogni studente ha diritto alla libertà di apprendimento e a scelta autonoma dell'attività curricolari integrative ed aggiuntive offerte dalla scuola

- **RITMI DI APPRENDIMENTO:** le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- **ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI:** l'Istituto promuove e favorisce, nei limiti del POF, tutte le iniziative atte a garantire agli studenti stranieri l'inserimento nella comunità scolastica nel rispetto della loro lingua, cultura e religione tenendo presente la possibilità di realizzare attività interculturali.
- **INIZIATIVE AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE PROMOSSE DAGLI STUDENTI:** gli studenti sono chiamati a partecipare alla vita della scuola in modo propositivo con progetti nei quali devono assumere il ruolo di protagonisti perché si sviluppi in ciascuno il senso d'appartenenza all'Istituto. Le attività facoltative e integrative promosse dagli studenti dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto delle esigenze sociali degli studenti e dei periodi di recupero stabiliti dagli OO.CC.
- **RECUPERO DI SITUAZIONI DI RITARDO, SVANTAGGIO E DISPERSIONE:** Le iniziative concrete che la Scuola pone in essere per prevenire o recuperare situazioni di ritardo sono:
  1. accoglienza
  2. orientamento
  3. scuola aperta per il recupero e l'approfondimento
- **SALUBRITÀ' E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI ANCHE PER ALUNNI CON HANDICAP:**  
La scuola garantisce che le attività degli studenti si svolgano in un ambiente salubre e sicuro, fruibile anche da studenti in situazione di handicap anche e con eventuale flessibilità organizzativa e/o programmazione individuale

L'ISTITUTO FAVORISCE LA PRESENZA DEGLI STUDENTI NEL POMERIGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' integrative che li interessano.

Durante l'apertura pomeridiana gli studenti possono accedere all'Istituto per lo svolgimento di tutte le attività extracurricolari programmate.

### **ART. 30 - Diritto di assemblea e di riunione**

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

### **ART. 31 - Assemblee studentesche**

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto
3. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, e, la seconda, di due ore.
4. Le assemblee di Istituto potranno non essere consentite nel caso in cui l'ordine del giorno non consenta la realizzazione dei fini di cui al comma primo. Le assemblee di classe saranno accordate secondo la normativa vigente e sarà assegnata per il loro svolgimento la frazione oraria relativa alle ultime due ore di lezione, previo assenso del docente interessato a tali ore.
5. L'assemblea di classe, da richiedere almeno tre giorni prima, non può essere tenuta sempre lo stesso giorno di settimana durante l'anno scolastico.
6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'O. d. G. detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo
8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'Assemblea di classe o d'Istituto possono assistere oltre al D.S. o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

#### **ART. 32 - Funzionamento delle Assemblee studentesche**

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta dei rappresentanti di tutte le classi o del 10% degli studenti.
2. La data di convocazione e l'O. d. G. dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima
3. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'Assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti
4. Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

#### **ART. 33 - Comitato dei genitori d'Istituto**

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori d'istituto.

Il Comitato dei genitori può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

#### **ART. 34 - Assemblee dei genitori**

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o d'istituto

2. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il D.S.. In tal caso l'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori se l'istituto ha una popolazione scolastica fino a 500, 200 se la popolazione scolastica è fino a 1000, 300 negli altri casi
3. Il D.S., sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'Albo, rendendo noto anche l'O. d. G. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni
4. L'Assemblea dei genitori deve darsi Regolamento per il un proprio funzionamento che viene dato in visione al Consiglio d'Istituto
5. In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'Assemblea d'istituto può articolarsi in Assemblea di classi parallele
6. All'Assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. ed i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

## **CAPO VII**

### **DOVERI DEGLI STUDENTI**

Come in ogni comunità anche nella scuola bisogna stabilire regole di comportamento che conservano la civile convivenza ed il rispetto dei diritti altrui, poiché è bene ricordare che la propria libertà termina quando ostacola quella degli altri.

Le norme che seguono, pertanto, tendono a realizzare una reale educazione alla convivenza, alla legalità.

#### **ART. 35- Frequenza regolare e responsabile degli alunni**

1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutta la durata dell'orario scolastico
2. Gli studenti minorenni che arrivano in ritardo, accompagnati dai genitori o muniti di autorizzazione scritta sul relativo libretto, verranno ammessi in classe su autorizzazione del docente impegnato nella prima ora nella classe di appartenenza dell'alunno. Gli studenti maggiorenni, che siano stati delegati dai genitori, potranno essere ammessi in classe previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza (D.S. o Collaboratore)
3. L'ammissione non sarà possibile dopo la prima ora, tranne che il ritardo sia dovuto ad eventi dipendenti da forza maggiore, che, in ogni caso, saranno valutati dalla Dirigenza o dai docenti delegati.
4. Per ritardi frequenti, sia dei maggiorenni che dei minorenni, verranno convocati i genitori per un approfondimento dei motivi che li hanno determinati. Qualora tale comunicazione

non dovesse dare gli esiti sperati, lo studente ulteriormente ritardatario non sarà ammesso in classe se non accompagnato da uno dei genitori.

5. Le uscite anticipate, per gli studenti minorenni, potranno essere autorizzate solo per seri motivi sopravvenuti nel corso della mattinata e previa richiesta personale dei genitori o di chi ne fa le veci. Eventuali richieste eccezionali di uscite anticipate, anche per cause già note di particolare gravità, dovranno essere presentate personalmente dai genitori non più tardi delle ore 11.00 all'Ufficio di Dirigenza (D.S. o collaboratori del D.S.). In ogni caso l'uscita anticipata dello studente minorenne sarà permessa a condizione che uno dei genitori o uno dei familiari conviventi prelevi lo studente e lo accompagni fuori dall'Istituto. Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo documentando le personali esigenze, controfirmate dal genitore che ha depositato la sua firma sul libretto di giustificazioni dello studente. L'ufficio valuterà la serietà dei motivi adottati prima di autorizzare l'uscita e previa consultazione con i docenti di classe.
6. Gli studenti, minorenni o maggiorenni, che siano stati assenti dalle lezioni verranno riammessi in classe previa presentazione al docente della prima ora di lezione del libretto con la dichiarazione dei motivi e della durata dell'assenza firmata dai genitori. Se i motivi indicati non sono ritenuti validi o attendibili lo studente verrà riammesso ma l'assenza non sarà giustificata. In quest'ultimo caso, L'Ufficio di Dirigenza si riserva di chiedere ulteriori e più precise spiegazioni ai genitori. Per assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi di salute dovrà essere presentato anche il certificato medico.
7. L'alunno che non giustifica l'assenza verrà ammesso in classe, ma l'assenza non sarà giustificata. Dopo 3 giorni consecutivi, in mancanza di giustificazione, l'Ufficio di Dirigenza informerà la famiglia che l'alunno non sarà ammesso in classe se non accompagnato dal genitore.
8. In tutti i casi di assenze frequenti, di ritardi ripetuti, d'inosservanza ai doveri scolastici, il D.S. convocherà i genitori degli alunni o di chi ne fa le veci e/o comunicherà per iscritto ai genitori degli studenti interessati per un opportuno controllo
9. Le assenze collettive o di gruppi di alunni, tali da causare un'interruzione didattica, saranno comunicate per iscritto ai genitori. Qualora le assenze collettive siano ripetute, docenti o genitori, che rappresentino almeno il 40% dei docenti o dei genitori della classe di appartenenza dello studente, possono chiedere al D.S. la convocazione del Consiglio di Classe (allargato alle componenti genitori ed alunni) per decidere i provvedimenti da porre in atto ed eventuali attività pratiche da far svolgere agli alunni in orario extracurricolare (possibilmente di pomeriggio) che vadano a beneficio della comunità scolastica.
10. Qualora le assenze collettive o di gruppo siano ritenute arbitrarie dalla Dirigenza, saranno convocati, in maniera urgente, i consigli di classe di appartenenza degli studenti per una puntuale analisi della situazione che, se inquadrata fra le mancanze disciplinari, potrà concludersi con l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti assenti.

### **ART. 36- Altre norme di comportamento**

1. Gli studenti non potranno recarsi in aule diverse dalle proprie se non per validi motivi e previa autorizzazione
2. È fatto divieto agli studenti di entrare nelle sale professori senza la presenza del personale ATA o di un docente
3. Durante il cambio degli insegnanti, durante l'intervallo, durante lo spostamento dalle aule ai laboratori, alla palestra e viceversa, nonché all'uscita dall'Istituto, gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto per consentire l'ordinato svolgimento della vita della scuola in ogni circostanza e per dimostrare di avere raggiunto l'obiettivo dell'autocontrollo
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Piano di evacuazione
5. A norma delle disposizioni vigenti e per il rispetto degli altri, è vietato fumare in tutti i locali della Scuola. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge n. 484 dell'1/11/1975
6. Il patrimonio della Scuola è un bene comune, pertanto, la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.
7. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Il D.S., ove possibile, provvederà a che i danneggiamenti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato in solido da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata allo scopo di restituire la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.
8. L'Istituto non risponde dei beni, preziosi, libri, oggetti vari lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola, saranno consegnati alla Dirigenza che provvederà a restituirli ai legittimi proprietari. A fine anno l'elenco degli oggetti ritrovati sarà esposto all'albo. Dopo un anno, se gli oggetti non fossero reclamati, verranno dati in beneficenza.
9. Gli studenti sono tenuti ad informare ai genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro tramite e sono invitati a collaborare perché i contatti della Scuola con la famiglia siano continui e costruttivi. Le comunicazioni, che a parere del Dirigente o degli OO.CC., siano di rilevante importanza, saranno inviate per iscritto ai genitori tramite i figli che provvederanno a restituire, al docente coordinatore del Consiglio di Classe, il tagliando di "presa visione". Le comunicazioni a carattere generale verranno affisse anche all'albo dell'Istituto. Gli studenti sono tenuti a comunicare in segreteria l'eventuale cambiamento di domicilio, indicato sulla scheda personale, e/o del recapito telefonico.

### **ART. 37 - Regolamento delle mancanze disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare.
3. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convenire eventuali 1 sanzioni in favore della comunità scolastica.
4. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Sanzioni disciplinari	Natura della mancanza	Organo competente
1. ammonizione privata in classe	Mancanza dei doveri scolastici; negligenza abituale; assenza ingiustificata; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni.	Insegnante Dirigente Scolastico
2. ammonimento scritto	Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanza ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni non gravi delle norme di sicurezza; dopo l'irrogazione di tre richiami verbali.	Insegnante Dirigente Scolastico
Allontanamento dalla comunità scolastica	1) da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni ai docenti, al personale, danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, molestie continuata ed inoltre dopo l'irrogazione di tre richiami scritti	Consiglio di Classe allargato alla componente genitori ed alunni Dirigente Scolastico
	2) da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui al n.1 e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale avvenuti anche fuori dalla scuola	Consiglio di Classe allargato alla componente genitori ed alunni Dirigente Scolastico
	3) fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al n.2, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, atti e molestie di carattere sessuale; per fatti avvenuti all'interno della scuola che comportano l'obbligo della denuncia penale.	Consiglio di Classe allargato alla componente genitori ed alunni Dirigente Scolastico
Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni o sino al permanere della situazione del pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale	Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Giunta Esecutiva Consiglio di Classe Dirigente Scolastico



**PROCEDIMENTO CONTESTAZIONE DI ADDEBITO:** Nei casi a) e b) la contestazione sarà effettuata all'istante oralmente e annotata sul registro di classe; negli altri casi la contestazione, contenente anche l'invito a presentarsi per le Giustificazioni, sarà effettuata per iscritto.

**GIUSTIFICAZIONI:** L'alunno presenterà le giustificazioni per iscritto - E' consentito allo studente di presentarsi al colloquio accompagnato dai genitori o da un legale di fiducia.

**RICORSI:** Le impugnazioni delle sanzioni disciplinari, diverse da quelle previste nel superiore punto a) e b) possono essere inoltrate da parte degli studenti o dei loro genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'ORGANO DI GARANZIA.

L'organo di garanzia è così composto: D.S., n. 2 docenti eletti dal Collegio dei Docenti, n. 1 non docente dal personale ATA, n. 2 alunni eletti dal Comitato studentesco, n. 2 genitori eletti dai rappresentanti di classe e n. 1 Presidente, persona di elevate doti morali e civili, nominato dal Consiglio di Istituto.

Tale organo viene nominato all'inizio dell'a.s. e rimarrà in carica fino a quando non sarà eletto il nuovo Organo.

L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

## CAPO VIII

### RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA ED ATTIVITÀ' PARASCOLASTICHE

#### **ART. 38 - Rapporti Scuola - Famiglia**

I docenti sono tenuti ad informare i genitori dello scarso profitto o del comportamento indisciplinato dei loro figli.

Il Collegio, possibilmente nel mese di ottobre, stabilisce e pubblica, mediante affissione all'albo, il calendario relativo alle modalità ed ai tempi di incontro dei docenti e dei genitori onde garantire una proficua partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.

Gli incontri avverranno fuori dall'orario di insegnamento e faranno parte dell'orario di non insegnamento. E' auspicabile che i genitori vengano insieme ai rispettivi figli forniti del libretto delle assenze

#### **ART. 39 - Attività parascolastiche**

1. Il consiglio di Istituto su proposta della Giunta Esecutiva, all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta delle indicazioni ministeriali e sulla proposta inderogabile del Collegio dei Docenti, fisserà i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche
2. In particolare, per quanto riguarda i viaggi di istruzione, si è concordi nell'indicare che essi debbano essere effettuati per particolari esigenze didattiche e non debbano avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici . Saranno incrementate le visite alle aziende e le esercitazioni che interessano prevalentemente le attività professionali
3. Ai fini di una migliore formazione generale e culturale si darà impulso alla partecipazione collettiva a rappresentazioni teatrali, musicali, incontri, dibattiti e conferenze su temi che saranno proposti dal Collegio dei Docenti.

## CAPO IX

### COMUNICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI

#### **ART. 40- Comunicazioni sindacali**

1. Le comunicazioni saranno affisse in luogo accessibile ed in vista, a cura della segreteria

#### **ART. 41- Circolari - Comunicazioni interne**

1. Le comunicazioni interne interessanti il personale della scuola e gli alunni vanno tutte scritte in apposito registro che resterà sempre a disposizione nella sala dei professori
2. tutto il personale docente e non docente ha l'obbligo di prenderne visione al suo ingresso a scuola
3. le comunicazioni agli alunni verranno lette in classe

#### **ART. 42 - Autorizzazioni del Dirigente**

1. È fatto divieto assoluto di distribuire volantini o altro materiale a scuola e di raccogliere fondi per qualsiasi circostanza od evenienza a favore di Enti o persone senza autorizzazione del D.S.
2. La vendita dei giornali e di varie pubblicazioni curata dagli alunni di altre scuole o anche d'Istituto, di biglietti per rappresentazioni e simili, può essere effettuata solo durante l'intervallo, previa autorizzazione del D.S..

## **CAPO X**

### RISARCIMENTO DANNI

#### **ART. 43 - Risarcimento danni**

1. Chiunque arreca danni alla suppellettile scolastica, agli impianti, alle apparecchiature, ai banchi, ai vetri, ecc... a parte l'eventuale misura disciplinare, sarà tenuto al totale risarcimento del danno. Nel caso di disagiate condizioni economiche della famiglia, l'alunno è tenuto a svolgere attività lavorativa per l'eventuale ripristino del danno; in alternativa in altre attività lavorative in favore della comunità scolastica concordate con il D.S..

## **CAPO XI**

### ENTRATA IN VIGORE

#### **ART. 44 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento proposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 dicembre 2011 ed approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 16 dicembre 2011 entrerà in vigore il 5° giorno dopo l'affissione all'albo dell'Istituto.